



Lavori usuranti: ultime novità e adempimenti

a cura di Roberto Camera – Funzionario della DTL di Modena e curatore del sito internet www.dplmodena.it*

La normativa italiana (D.Lgs. n.67/11) permette ai lavoratori, addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di anticipare l'accesso alla pensione. Per fare ciò il legislatore ha disciplinato una serie di comunicazioni obbligatorie a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Le comunicazioni previste devono essere presentate entro date rigorose e con modalità telematiche, al fine di facilitare e velocizzare il procedimento oltre che per essere utilizzate da più Enti in una sorta di pluriefficacia procedurale.

Le comunicazioni per i lavori usuranti

Cerchiamo di fare il punto della situazione sul D.Lgs. 21 aprile 2011, n.67, e cioè su quella norma che riconosce la possibilità di beneficiare, agli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, dell'accesso anticipato al pensionamento.

Si tratta di lavoratori che hanno svolto una o più delle seguenti attività lavorative:

→ LAVORI PARTICOLARMENTE USURANTI

come indicati dall'art.2 del D.M. 19 maggio 1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale:

- ▶ lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
- ▶ lavori in cassoni ad aria compressa;
- ▶ lavori svolti dai palombari;
- ▶ lavori ad alte temperature;
- ▶ lavorazione del vetro cavo;
- ▶ lavori espletati in spazi ristretti - con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- ▶ lavori di asportazione dell'amianto.

→ LAVORI NOTTURNI

come indicati dall'art.1 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n.66:

- ▶ il "lavoratore notturno" è colui il quale svolge, almeno parte del suo orario di lavoro o almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro), durante il "periodo notturno", cioè un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
- ▶ secondo lo stesso decreto legislativo, in difetto di disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno (in caso di lavoro a tempo parziale il limite minimo è riproporzionato);

* Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

- ▶ il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”) o se il lavoro è svolto in modo ordinario in periodi notturni (per almeno tre ore).

→ LAVORAZIONI SVOLTE DA ADDETTI ALLA C.D. LINEA CATENA

così come indicate all’art.1, co.1, lett.c) del D.Lgs. 21 aprile 2011, n.67 ed elencate nell’allegato 1 dello stesso decreto:

- ▶ prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
- ▶ lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc;
- ▶ macchine per cucire e macchine rimmagliatrici per uso industriale e domestico;
- ▶ costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
- ▶ apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione e di condizionamento;
- ▶ elettrodomestici;
- ▶ altri strumenti e apparecchi;
- ▶ confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori etc;
- ▶ confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

→ CONDUCENTI DI VEICOLI, DI CAPIENZA COMPLESSIVA NON INFERIORE A NOVE POSTI, ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO COLLETTIVO

come previsto dall’art.1, co.1, lett.d) del D.Lgs. 21 aprile 2011, n.67.

Le attività lavorative dovranno essere state prestate, dai lavoratori, per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, o da almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Al fine del computo totale si considerano solo i periodi effettivamente prestati, con esclusione di quelli coperti da contribuzione figurativa.

Ai fini dell’accesso al beneficio pensionistico anticipato, il lavoratore dovrà trasmettere all’Istituto previdenziale, al quale è iscritto, una domanda corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività usuranti e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l’anticipo del pensionamento, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento sia alla dimensione e all’assetto organizzativo dell’azienda, riferibili a:

- a) prospetto di paga;
- b) libro matricola, registro di impresa ovvero il Libro Unico del Lavoro;
- c) libretto di lavoro;
- d) contratto di lavoro individuale indicante anche il Contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
- e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
- f) documentazione medico-sanitaria;
- g) comunicazioni ai sensi dell’art.12, co.2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n.66, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di cui all’art.5, co.1 (comunicazioni per il lavoro notturno);
- h) comunicazioni di cui all’art.5, co.2 (comunicazioni per linee a catena);

- i) carta di qualificazione del conducente di cui all'art.18 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n.286, e certificato di idoneità alla guida;
- j) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- k) comunicazioni di assunzione ai sensi dell'art.9-*bis*, co.2, del D.L. 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n.608, e successive modificazioni;
- l) dichiarazione di assunzione ai sensi dell'art.4-*bis*, co.2 del D.Lgs. 21 aprile 2000, n.181, contenente le informazioni di cui al D.Lgs. 26 maggio 1997, n.152;
- m) altra documentazione equipollente.

Inoltre, l'istanza deve:

- ✓ **indicare** la volontà di avvalersi, per l'accesso al pensionamento, del beneficio di cui al D.Lgs. n.67/11;
- ✓ **specificare** i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative interessate, fermo restando che, per i lavoratori notturni, il rinvio al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, ha valore esclusivamente definitorio delle caratteristiche temporali del lavoro notturno;
- ✓ **contenere**, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all'art.1, co.1, lettere da a) a d), del D.Lgs. n.67/11, la corrispondente documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto 20 settembre 2011

Il passaggio successivo compete all'Ente previdenziale che ha ricevuto la documentazione, il quale dovrà procedere, attraverso l'ufficio territorialmente competente e nel quale il lavoratore è iscritto, alla verifica dei requisiti necessari per l'accesso al beneficio. In caso di accertamento positivo, l'Istituto previdenziale dovrà comunicare, al lavoratore, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione, all'ente medesimo, della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti.

Qualora le domande presentate e accolte siano superiori alle risorse finanziarie previste dall'art.7 del D.Lgs. n.67/11, la decorrenza del trattamento pensionistico anticipato, sarà differita con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità, della data di presentazione della domanda.

Altre comunicazioni obbligatorie, previste dalla normativa¹, sono a carico del datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisce o conferisce mandato o dei soggetti abilitati.

Per completezza di informazione, riepiloghiamo chi sono i soggetti abilitati dal Ministero del Lavoro e idonei alle comunicazioni che andremo ad analizzare:

- ➔ i **datori di lavoro privati**, quando effettuino direttamente, o a mezzo di propri dipendenti, le comunicazioni;
- ➔ le **imprese utilizzatrici**, con riguardo a lavoratori somministrati, impegnati nel "lavoro a catena" e nel "lavoro notturno";
- ➔ i **consulenti del lavoro** e gli altri soggetti abilitati, ai sensi dall'art.1 della L. n.12/79²;
- ➔ gli **altri soggetti abilitati** dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, quali gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati in relazione alle imprese che abbiano conferito loro un incarico di direzione, amministrazione o gestione, secondo quanto chiarito dalla Direzione generale per l'Attività ispettiva con nota 6 maggio 2011, prot. 25/II/0007234.

¹ Art.5, D.Lgs. n.67/11.

² Consulenti del lavoro, iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali, in tal caso sono tenuti a darne comunicazione alle direzioni territoriali del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, e secondo quanto previsto dall'art.6 del D.M. 20 settembre 2011, le comunicazioni obbligatorie si possono così sintetizzare:

a) COMUNICAZIONI DI MONITORAGGIO³ ANNUALE DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE LAVORAZIONI CONSIDERATE USURANTI DAL D.M. 1999:

lavoro notturno, lavorazioni "a catena" e conduzione di veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo. La compilazione dovrà avvenire entro il **31 marzo dell'anno successivo** a quello di riferimento. **Per il 2011, la scadenza è prevista per il 31 marzo 2012;**

b) DI CUI ALL'ART.5, CO.1 E 2, DEL D.LGS. N.67/11

▶ **con periodicità annuale**, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. Tale comunicazione può non essere dovuta qualora il datore di lavoro abbia effettuato l'analogo adempimento previsto dalla precedente lett.a), indicando, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti;

▶ **entro 30 giorni dal loro inizio**, lo svolgimento delle lavorazioni *c.d. "a catena"*⁴.

In caso d'inadempimento a una o a entrambe le comunicazioni obbligatorie, la norma⁵ prevede il pagamento di una **sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00** per ciascuna inosservanza. Le sanzioni sono diffidabili, così come previsto dall'art.13, co.2 ss. del D.Lgs. 23 aprile 2004, n.124.

Il datore di lavoro, che svolge le suddette lavorazioni, è tenuto ad effettuare la comunicazione attraverso la compilazione del modello LAV_US presente sul sito del Ministero del Lavoro e sul sito www.cliclavoro.gov.it. Una volta inviato, il sistema informatico metterà a disposizione delle Direzioni Territoriali del Lavoro e degli Istituti previdenziali competenti i modelli compilati. Attraverso lo stesso modulo è possibile effettuare sia la comunicazione d'inizio attività delle lavorazioni a catena sia quella annuale necessaria al monitoraggio di tutti i lavori usuranti.

Per procedere all'invio sarà necessario un pre-accredito al sistema con un'autocertificazione del possesso dei requisiti.

La procedura

1 Compilare un modulo on-line con i propri dati e procedere all'invio. La ricevuta stampabile di avvenuta compilazione sarà inviata via mail all'indirizzo indicato nel campo "Referente" del modulo;



2 nel giro di pochi giorni il Ministero del Lavoro invierà una *mail* di richiesta di documentazione allo stesso indirizzo. In caso di mancata ricezione della mail sarà necessario scrivere ad aiutotecnico@lavoro.gov.it;



3 inviare al numero di fax indicato nella mail una copia firmata del documento di identità di chi effettua l'accredito (datore di lavoro o soggetto autorizzato).

Una volta ricevute le credenziali, si potrà accedere al sistema e compilare il modello LAV_US nella pagina: <https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/>. Il sistema offre anche la possibilità di avere un archivio con tutti i moduli inviati.

³ Previsto dall'art.2, co.5, del D.Lgs. n.67/11.

⁴ Indicate dall'art.1, co.1, lett.c), del D.Lgs. n.67/11.

⁵ Art.5, co.3, D.Lgs. n.67/11.

IL PERCORSO DELLE ATTIVITÀ USURANTI NELLE NOTIZIE DEL MINISTERO DEL LAVORO

Data	Titolo	Contenuto	Documenti
28 novembre 2011	Comunicazioni per i lavori usuranti.	<p>Publicati il decreto attuativo ed una nota del Ministero contenenti nuove disposizioni ed indirizzi operativi in merito alla presentazione delle domande di pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti ed alle comunicazioni in materia.</p> <p>La procedura cui le aziende devono attenersi è stata semplificata grazie anche all'utilizzo di un solo modulo informatico LAV_US sia per comunicare l'inizio delle attività a catena, sia per il monitoraggio e la rilevazione dei lavoratori che svolgono attività usuranti.</p> <p>La comunicazione dovrà avvenire entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'annualità precedente.</p>	<p>➔ Decreto interministeriale 20.09.2011</p> <p>➔ Nota MLPS 28.11.2011</p>
14 settembre 2011	Lavori usuranti.	Proroga del termine del 30.09.2011 a data da destinarsi per effettuare le comunicazioni in materia di lavoro notturno svolto in maniera continuativa, o compreso in regolari turni periodici, durante l'anno 2010.	➔ Lettera circolare MLPS 14.09.2011
14 settembre 2011	Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti ai lavori di segheria del marmo.	Indicazioni in merito al campo di applicazione del D.Lgs. n.67/11 e, in particolare, sulla possibilità di includere i lavori di segheria del marmo svolti nel ciclo produttivo all'interno delle cave nell'ambito delle attività particolarmente faticose e pesanti.	➔ Circolare MLPS n.25/11
11 agosto 2011	Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.	Indicazioni operative per usufruire dei benefici concessi dal D.Lgs. n.67/11, con particolare riguardo all'individuazione della platea dei destinatari, alle modalità e ai contenuti delle domande di accesso al beneficio ed all'istruttoria delle stesse. Tali indicazioni erano rivolte in particolare a coloro che intendessero presentare la domanda di pensionamento entro il 30 settembre, prima dell'emanazione del decreto applicativo (20.09.2011).	➔ Circolare MLPS n.22/11
20 luglio 2011	Comunicazioni per i lavori usuranti.	Il modello per il lavoro notturno sarà disponibile dopo la definizione del decreto applicativo che stabilirà anche le modalità di effettuazione degli obblighi comunicazionali.	<p>➔ D.Lgs. n.67/11</p> <p>➔ Circolare MLPS n.15/11</p>

IL PERCORSO DELLE ATTIVITÀ USURANTI NELLE NOTIZIE DEL MINISTERO DEL LAVORO

Data	Titolo	Contenuto	Documenti
6 luglio 2011	Comunicazioni per i lavori usuranti.	<p>Sono on-line il modello per i datori di lavoro e la funzione di accreditamento.</p> <p>Nel caso di processi produttivi in serie caratterizzati dalla "linea catena" i datori di lavoro devono compilare telematicamente il modello LAV-US disponibile dal 21.06.2011. Per procedere all'invio occorre accreditarsi al sistema.</p> <p>La scadenza iniziale è il 31.07.2011 e, in seguito, entro 30 giorni dall'inizio delle attività indicate nel D.Lgs. n.67/11.</p> <p>A partire dal 20.07.2011 è disponibile on-line il modello LAV_NOT per le comunicazioni per i lavori notturni da effettuarsi entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il 30.09.2011 per le attività svolte nel 2010; ✓ il 31.03.2012 per quelle svolte nel 2011. 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ D.Lgs. n.67/11 ➔ Circolare MLPS n.15/11 ➔ Link per la sezione Comunicazioni e Lavori Usuranti di Cliclavoro e per la Guida alla compilazione
21 giugno 2011	Comunicazioni per i lavori usuranti.	È on-line il modello LAV-US per i datori di lavoro.	<ul style="list-style-type: none"> ➔ D.Lgs. n.67/11 ➔ Circolare MLPS n.15/11
13 maggio 2011	Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori addetti ad attività usuranti.	<p>Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108/11 il D.Lgs. n.67/11, concernente l'accesso anticipato pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'art.1 della L. n.183/10.</p> <p>Il provvedimento è entrato in vigore il 26.05.2011.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➔ D.Lgs. n.67/11
14 aprile 2011	Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori addetti ad attività usuranti.	Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo schema di D.Lgs. in attuazione della delega prevista dalla L. n.183/10 (c.d. collegato lavoro).	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Schema decreto legislativo